

Il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” (DJSGE) è il primo dipartimento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede a Taranto. Esso nasce dall’aggregazione di docenti e ricercatori della II Facoltà di Giurisprudenza, della II Facoltà di Economia, dei corsi di laurea in Scienze della Formazione (Facoltà di Scienze della Formazione) e in Scienze Infermieristiche (Facoltà di Medicina) di Taranto intorno a tematiche di ricerca e di formazione rispondenti alla vocazione mediterranea dell’area ionica: ambiente, tutela della salute e del territorio, diritti ed economie del mare, valorizzazione dei saperi e delle culture dello spazio euro-mediterraneo.

Nell’antichità gli eroi diventavano tali grazie alle loro qualità e virtù umane. La loro fama ne determinava l’assurgere a modelli da seguire ed imitare. Non la stessa cosa può dirsi oggi, con riferimento alle persone celebri. La celebrità non sempre discende dal compimento di imprese eroiche, da meriti guadagnati “sul campo” (come per gli sportivi, i musicisti, gli scienziati) o, comunque, appartenenti alla sfera dell’essere. Ha sempre più a che fare con la sfera dell’apparire.

La celebrità può finanche discendere da gesta poco nobili o addirittura moralmente riprovevoli; può derivare da circostanze accidentali o costituire il risultato di un investimento finalizzato al suo acquisto e accrescimento.

La riflessione sulla celebrità conduce alla rielaborazione della categoria dei diritti della personalità, crocevia tra istanze personalistiche e logiche patrimoniali, da riferire all’ordinamento vigente e alla sua assiologia, *in primis* al valore normativo della dignità umana. Il contenuto complesso, anche patrimoniale, della celebrità non deve infatti far perdere di vista il fondamentale valore della personalità coinvolto.

Nella persona celebre, i segni distintivi ed evocativi della celebrità si oggettizzano e distaccano dalla persona reale, assurgono a sua icona. Il personaggio famoso diviene un idolo, costituisce egli stesso un simbolo, un segno avente valore commerciale. Interessi patrimoniali ed esistenziali si fondono in tutt’uno inscindibile, strumentale alla realizzazione del valore della personalità.

La celere circolazione della celebrità nella *new economy*, il diritto allo sfruttamento esclusivo del suo valore economico, la tutela dalle utilizzazioni abusive, l’accostamento con il *right of publicity*, l’incidenza della celebrità sopravvenuta sui rapporti contrattuali, le situazioni strumentali al suo acquisto e mantenimento sono solo alcuni degli aspetti indagati, espressioni della rilevanza trasversale del bene-celebrità nel sistema italo-europeo.

ISBN 978-88-6611-690-5



9 788866 116905

€ 20,00



L. Tafaro

Dagli eroi alle celebrità

29

Laura Tafaro

Dagli eroi alle celebrità Icône e diritto civile

DJSGE Collana del Dipartimento Jonico
in “Sistemi Giuridici
ed Economici del Mediterraneo:
società, ambiente, culture”



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



CACUCCI
EDITORE

Laura Tafaro

Dagli eroi alle celebrità
Icone e diritto civile



CACUCCI
EDITORE
2018

Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo. Società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2018 Cacucci Editore - Bari

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari - Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

**Collana del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici
ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”**

1. Francesco Mastroberti (*a cura di*)

La “Testa di Medusa”. Storia e attualità degli usi civici

2. Francesco Mastroberti, Stefano Vinci, Michele Pepe

Il *Liber Belial* e il processo romano-canonico in Europa tra XV e XVI secolo

3. Bruno Notarnicola, Antonio Felice Uricchio, Giuseppe Tassielli, Pietro Alexander Renzulli, Gianluca Selicato

Elaborazione di un modello di applicazione dei principi e degli strumenti dell’ecologia industriale ad un’area vasta

4. Fabio Caffio, Nicolò Carnimeo, Antonio Leandro

Elementi di Diritto e Geopolitica degli spazi marittimi

5. Aurelio Arnese

Usura e *modus*. Il problema del sovraindebitamento dal mondo antico all’attualità

6. Antonio Uricchio (*a cura di*)

Azione di contrasto della pirateria: dal controllo dei mari a quello dei flussi finanziari

7. Andrea Buccisano

Assistenza amministrativa internazionale dall’accertamento alla riscossione dei tributi

8. Stefano Vinci

Regimento et governo. Amministrazione e finanza nei comuni di Terra d’Otranto tra antico e nuovo regime

9. Francesco Mastroberti

Costituzioni e costituzionalismo tra Francia e Regno di Napoli (1796-1815)

10. Mario Angiulli

I contributi consortili tra beneficio e capacità contributiva

11. Salvatore Antonello Parente

Criteri di deducibilità delle passività e limiti quantitativi del tributo successorio

12. Antonio Felice Uricchio (*a cura di*)

L’emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le attività del polo “Magna Grecia”

13. Paolo Pardolesi

Profili comparatistici di analisi economica del diritto privato

14. Danila Certosino

Mediazione e giustizia penale

15. Piergiuseppe Otranto

Internet nell’organizzazione amministrativa. Reti di libertà

16. Antonio Felice Uricchio, Mario Aulenta, Gianluca Selicato (*a cura di*)

La dimensione promozionale del fisco

17. Claudio Sciancalepore

Cambiamenti climatici e *green taxes*

18. Paola Caputi Iambrenghi

La funzione amministrativa neutrale

19. Francesco Scialpi

REF canario e zone franche: la leva fiscale al servizio delle *environmental policy*

20. Michele Indelicato

Neuroscienze e scienze umane

21. Federico Lacava, Piergiuseppe Otranto, Antonio Uricchio (a cura di)

Funzione promozionale del diritto e sistemi di tutela multilivello

22. Nicolò Carnimeo

Fuoco a bordo. *Safety management*, ruoli e responsabilità nel trasporto marittimo passeggeri

23. Aurelio Arnese

La *similitudo* nelle *Institutiones* di Gaio

24. Paola Marongiu

La responsabilità civile dell'Amministrazione finanziaria fra passato e presente

25. Angelica Riccardi

Disabili e lavoro

26. Filippo Varazi

Appunti sulla riferibilità soggettiva delle sanzioni amministrative tributarie

27. Laura Costantino

La problematica degli sprechi nella filiera agroalimentare. Profili introduttivi

28. Giovanna Mastrodonato

Profili procedurali nella nuova amministrazione condivisa in Europa

29. Laura Tafaro

Dagli eroi alle celebrità. Icone e diritto civile

**Collana della II Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Sede di Taranto**

1. Antonio Incampo

Metafisica del processo. Idee per una critica della ragione giuridica

2. Antonio Uricchio

Le frontiere dell'imposizione tra evoluzione tecnologica e nuovi assetti istituzionali

3. Paola Pierri

L'ignoranza dell'età del minore nei delitti sessuali

4. Concetta Maria Nanna (a cura di)

Diritto vivente e sensibilità dell'interprete

5. Marta Basile

Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente

6. Antonio Uricchio (a cura di)

Nuove piraterie e ordinamenti giuridici interni e internazionali

7. Paolo Pardolesi (a cura di)

Seminari di diritto privato comparato

8. Nicola Triggiani (a cura di)

La messa alla prova dell'imputato minorenni tra passato, presente e futuro.

L'esperienza del Tribunale di Taranto

9. Salvatore Antonello Parente

I modelli conciliativi delle liti tributarie

10. Nicola d'Amati e Antonio Uricchio (a cura di)

Giovanni Carano Donvito scritti scelti di scienza delle finanze e di diritto finanziario

11. Antonio Uricchio

Il federalismo della crisi o la crisi del federalismo? Dalla legge delega 42/2009 ai decreti attuativi e alla manovra salva Italia

12. Antonio Uricchio (a cura di)

I percorsi del federalismo fiscale

13. Francesco Fratini

Gli interpellati tributari tra doveri di collaborazione dell'amministrazione finanziaria e tutela del contribuente. Contributo allo studio delle tutele nei confronti degli atti non autoritativi dell'amministrazione finanziaria nell'ambito di una prospettiva de iure condendo del sistema delle garanzie dei tax payers

14. Paolo Pardolesi

Contratto e nuove frontiere rimediale. Disgorgement v. Punitive damages

15. Annamaria Bonomo

Informazione e pubbliche amministrazioni dall'accesso ai documenti alla disponibilità delle informazioni

16. Gaetano Dammacco, Bronislaw Sitek, Antonio Uricchio (*a cura di*)

Integrazione e politiche di vicinato. Nuovi diritti e nuove economie
Integration and neighbourhood policies. New rights and new economies.
Integracja i polityki sąsiedztwa. Nowe prawo i nowa ekonomia

17. Sławomir Kurska

La diseredazione nel diritto giustiniano

18. Concetta Maria Nanna

Doveri professionali di status e protezione del cliente-consumatore. Contributo alla teoria dell'obbligazione senza prestazione

19. Umberto Violante

Profili giuridici del mercato dei crediti in sofferenza

20. Filippo Rau

La procura alle liti nel processo civile e nel processo tributario

21. Nicolò Carnimeo

La tutela del passeggero nell'era dei vettori low cost. Annotato con la giurisprudenza

22. Giuseppe Ingraio

La tutela della riscossione dei crediti tributari

23. Antonio Incampo

Filosofia del dovere giuridico

24. Nicolò Carnimeo

La pesca sostenibile nel mediterraneo. Strumenti normativi per una politica comune

25. Daniela Caterino

Poteri dei sindaci e governo dell'informazione nelle società quotate

26. Giuseppina Pizzolante

Diritto di asilo e nuove esigenze di protezione internazionale nell'Unione europea

27. Vincenzo Caputi Jambrenghi (*a cura di*)

Effetti economico sociali del federalismo demaniale in Puglia

28. Antonio Perrone

Fatto fiscale e fatto penale: parallelismi e convergenze

29. Maria Concetta Parlato

Le definizioni legislative nel sistema penale tributario

30. Antonio Uricchio (*a cura di*)

Federalismo fiscale: evoluzione e prospettive

31. Maria Rosaria Piccinni

Il tempo della festa tra religione e diritto

32. Gianluca Selicato

Il nuovo accertamento sintetico dei redditi

L'interesse «esprime la relazione tra un soggetto e un bene (o valore) e dunque costituisce lo strumento di attuazione e il movente della tutela dei valori riferiti alla persona umana».

R. Perchinunno

*Al prof. Maurizio Perchinunno,
Maestro e testimone di pietas ac scientiae iuris.*

Collana del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” - Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Direttore: Bruno Notarnicola

Comitato Direttivo: Bruno Notarnicola, Ferdinando Parente, Michele Indelicato, Giuseppe Losappio, Umberto Violante, Fabio Calefato, Carlo Cusatelli, Luigi Iacobellis (Resp. Redazione), Pietro Alexander Renzulli.

Comitato Scientifico: Domenico Garofalo, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Ferdinando Parente, Antonio Felice Uricchio, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Tommaso Losacco, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco Mastroberti, Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi, Giovanna Reali, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Uricchio, Umberto Violante.

Comitato di Redazione: Aurelio Arnese, Giovanni Bianco, Annamaria Bonomo, Mario Aulenta, Lucianna Cananà, Nicolò Giovanni Carnimeo, Maria Casola, Ernesto Cianciola, Carlo Cusatelli, Annunziata de Felice, Gabriele Dell’Atti, Cira Grippa, Nicolaia Iaffaldano, Michele Indelicato, Antonio Leandro, Stella Lippolis, Pamela Martino, Pierluca Massaro, Patrizia Montefusco, Francesco Perchinunno, Armando Regina, Pietro Alexander Renzulli, Angelica Riccardi, Luigi Santacroce, Maria Laura Spada, Paolo Stefanì, Maurizio Sozio, Giuseppe Tassielli, Stefano Vinci, Umberto Violante.

Il presente volume è stato sottoposto ad una procedura di valutazione basata sul sistema di *Peer Review* a “doppio cieco”.

Gli atti della procedura di revisione sono consultabili presso la segreteria del Dipartimento Jonico.

Sommario

Introduzione	13
------------------------	----

CAPITOLO I

IL BENE-CELEBRITÀ E LA SUA AUTONOMA CONFIGURAZIONE NEL SISTEMA ITALO-EUROPEO

1. La circolazione dei segni distintivi ed evocativi della celebrità nella <i>new economy</i>	25
2. L'autonoma configurazione del bene giuridico-celebrità: prime notazioni	31
3. Il necessario superamento della tutela indiretta della celebrità mediante quella attribuita ad altri diritti della personalità.	35
4. <i>Segue</i> : ... o attraverso l'applicazione della disciplina dei segni distintivi notori (specie del marchio di rinomanza).	42
5. La celebrità e il diritto alla paternità delle azioni compiute. Il diritto alla sfruttamento economico del risultato-celebrità	49
6. La celebrità ed il <i>right of publicity</i>	53
7. L'autonoma configurazione del bene celebrità nel sistema italo-europeo	56

CAPITOLO II

IL CONTENUTO DEI DIRITTI SULLA CELEBRITÀ

1. La pubblicità commerciale e il valore patrimoniale della celebrità. . .	63
2. Il diritto allo sfruttamento esclusivo del valore economico della celebrità e la tutela dalle utilizzazioni illecite.	68
3. Lo sfruttamento abusivo della celebrità altrui nella giurisprudenza . .	76
4. Idoli e situazioni giuridiche strumentali all'acquisto e al mantenimento della celebrità raggiunta: il diritto all'indicazione del nome . .	86
5. <i>Segue</i> : il diritto a non essere menzionati; il disconoscimento della paternità delle azioni; il diritto di rettifica	90
6. <i>Segue</i> : il diritto all'oblio	99

CAPITOLO III

LA RILEVANZA TRASVERSALE DELLA CELEBRITÀ

1. L'emersione trasversale del bene-celebrità e del suo possibile sfruttamento economico	109
2. Lo sfruttamento della celebrità per aumentare lo <i>share</i> delle trasmissioni televisive. L'incidenza della celebrità sopravvenuta sui rapporti contrattuali.	116
3. L'aumento delle possibilità di sfruttamento economico della celebrità attraverso le tecnologie informatiche. Lo sfruttamento abusivo della celebrità attraverso i <i>domain names</i> , i <i>meta-tag</i> e il <i>framing</i>	121
4. La celebrità nei provvedimenti delle <i>Authorities</i>	127
5. La rilevanza della celebrità nella causa di alcuni <i>tying contracts</i>	135
6. <i>Segue</i> : ... e del contratto di <i>block booking</i>	142
 Bibliografia	 147

Introduzione

Nell'antichità gli eroi diventavano tali grazie alle loro qualità e virtù umane. La loro fama ne determinava l'assurgere a modelli da seguire ed imitare.

Spesso costituivano «mito» e confluivano in narrazioni, sovente di natura sacra e religiosa, concernenti fenomeni naturali o loro gesta. Perciò gli eroi, considerati per lo più «semi-dei», costituirono un epico esempio per gli uomini, a metà strada tra l'umano ed il divino. Essi erano espressione della ricorrente lotta tra forze del bene e del male¹ e, talvolta, le origini di una città erano fatte risalire alle imprese di un eroe fondatore. Le loro azioni divenivano famose attraverso la tradizione orale, la quale, tramandandosi di generazione in generazione, costituiva un importante veicolo di trasmissione di valori morali e culturali per tutto il popolo.

Il termine greco antico ἥρωες è molto probabilmente ricollegabile etimologicamente al verbo latino *servire* (nell'accezione di preservare): da ciò deriverebbe l'aspetto (degli eroi) di protettori degli uomini, per il quale erano venerati nell'antichità². In molti racconti, un eroe è un uomo o una donna (di solito il protagonista) che possiede caratteristiche ed abilità maggiori, fisiche e mentali, di qualsiasi altra persona; il che lo rende capace di compiere azioni straordinarie a fin di bene. Per tali ragioni diviene famoso.

L'eroe classico è *kalòs kai agathòs* (καλὸς καὶ ἀγαθός = *bello e buono*) e rispecchia solitamente i valori aristarchici (ovvero basati sul principio del «migliore», del nobile)³.

¹ Di tale lotta, con i rispettivi eroi, vi è traccia nei più risalenti racconti della creazione del mondo, come quello concernente gli eroi-dei sumerici dell'epopea di Gilgamesh e Enki e Ninmah (terzo-secondo millennio. a.C.). Sul punto, in particolare, cfr.: G. FILORAMO, *Storia delle religioni. I. Le religioni antiche*, Roma-Bari, 1994, p. 153 ss.

² Così: P. CHANTRAINE, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, Klincksieck, Paris, 1967, p. 417.

³ In questo senso, v., in particolare, G. IERANÒ, *Eroi. Le grandi saghe della mitologia greca*, Venezia, 2013, *passim*; E. CANTARELLA, *Itaca. Eroi, donne, potere tra ven-*

Non la stessa cosa può dirsi oggi, con riferimento alle persone celebri. La celebrità non necessariamente consegue o si associa a qualità e virtù umane. Si pensi, per fare un esempio estremo, alla celebrità delle persone coinvolte in episodi di cronaca nera o a fenomeni sociali quali la ibristofilia, la psicopatologia che colpisce donne le quali provano attrazione, intrattengono rapporti epistolari e si innamorano, in alcuni casi riuscendo a sposarli, di *serial killer* condannati a morte, oppure, più semplicemente, alla celebrità derivante dall'aver partecipato a trasmissioni televisive quali il «Grande Fratello» o «Uomini e Donne», impennate sulla popolarità dei protagonisti, ai quali viene assicurata enorme visibilità mediatica.

La celebrità, in definitiva, non sempre discende dal compimento di imprese eroiche o da meriti guadagnati, per così dire, sul campo - si pensi agli atleti sportivi, ai musicisti o, più in generale, ai professionisti del mondo dello spettacolo o della cultura - o, comunque, appartenenti alla sfera dell'essere. Ha sempre più a che fare con la sfera dell'apparire.

È significativo, al riguardo, quanto osservava già alcuni anni fa Umberto Eco, il quale evidenziava che: «Un tempo la reputazione era soltanto o buona o cattiva, e quando si rischiava una cattiva reputazione (perché si faceva fallimento o perché ci dicevano cornuto) si arrivava a riscattarla col suicidio o col delitto d'onore. Naturalmente tutti aspiravano ad avere una buona reputazione. Ma da tempo il concetto di reputazione ha ceduto il posto a quello di notorietà. Conta essere "riconosciuto" dai propri simili, ma non nel senso del riconoscimento come stima o premio, bensì in quello più banale per cui, vedendoti per strada, gli altri possano dire "guarda, è proprio lui". Il valore predominante è diventato l'apparire, e il modo più sicuro è apparire in televisione. E non è necessario essere Rita Levi Montalcini o Mario Monti, basta confessare in una trasmissione strappalacrime che il coniuge ti ha tradito»⁴.

La celebrità, dunque, può essere ancora conseguente, come un tempo accadeva per gli eroi, al compimento di gesta nobili ed eroiche o, comunque, a meriti e qualità personali: si pensi alla celebrità acquisita dai calciatori o dai cantanti (non a caso, per essi, talvolta le tifoserie o i fan ricorrono alla definizione di «leggenda vivente») oppure dai vigili del fuoco in occasione di terremoti o calamità naturali. Essa, però, può anche derivare da circostanze fortuite ed involontarie, senza cioè che il personaggio abbia fatto nulla per conquistarla, oppure può discendere da gesta poco no-

detta e diritto, Milano, 2013, *passim*. Per il rapporto tra eroi, mito e religione, cfr., tra gli altri: G. REALE, *Storia della filosofia greca e romana*, vol. 9, Milano 2004, *passim*.

⁴ U. ECO, *La bustina di Minerva*, in <http://espresso.repubblica.it/opinioni/la-bustina-di-minerva/2012/06/26/news/parole-fuori-moda-la-vergogna-1.44425>.

bili o addirittura moralmente riprovevoli, come essere stata la *escort* di un noto personaggio politico o l'aver commesso omicidi o l'essere a capo (o semplicemente parente del capo⁵) di un'associazione mafiosa.

Siamo anni luce lontani dalla concezione del mondo che aveva fatto mettere in bocca a Cassio, da Shakespeare, nell'*Otello*: «La reputazione, la reputazione, la reputazione! Oh, ho perduto la mia reputazione! Ho perso la parte immortale di me stesso e ciò che resta è bestiale! La mia reputazione, Iago, la mia reputazione!»⁶.

L'acquisto di fama e celebrità non conseguente al compimento di gesta eroiche o a qualità e virtù umane, non richiede, com'è evidente, investimenti e impegno. Sempre Umberto Eco osservava, rispetto alla buona reputazione, che: «è faticoso conquistarla, dovrete aver compiuto un atto eroico, aver vinto se non un Nobel almeno uno Strega, aver passato la vita a curare i lebbrosi, e non sono cose alla portata di ogni mezza calzetta»⁷.

Descriveva tutto questo, con parole incisive, qualche anno fa, anche Giancarlo Livraghi, il quale osservava che il concetto di vip «si è grossolanamente “generalizzato”. Mettendo in un mucchio indistinto ogni sorta di persone molto diverse. Può essere “famoso” un artista o un delinquente. Un campione sportivo o un musicista. Un culturista o uno scienziato. Una scrittrice o una *mannequin*. Un genio o un pupazzo. Persone che hanno qualche particolare merito o qualità, ma anche tante la cui “celebrità” è artificiale, fabbricata per interessi di bottega. O che casualmente si trovano “alle luci della ribalta”, per poi essere presto dimenticate oppure rimanere sotto i riflettori senza alcun plausibile motivo»⁸. A suo dire, la prevalenza dell'apparire sull'essere è arrivata al punto che al mondo reale si è sostituito il «teatro delle marionette»⁹.

⁵ Si pensi, a titolo di esempio, allo sfruttamento commerciale della popolarità derivante dall'essere la figlia di un noto capo mafia per vendere un caffè (“Zu Totò”) su un sito di e-commerce.

⁶ W. SHAKESPEARE, *Otello*, atto II, scena 3, trad. it. a cura di A. Lombardo, Milano, 2016, p. 97.

⁷ U. Eco, *o.l.c.*

⁸ G. LIVRAGHI, *La stucchevole adorazione dei “vip”* e *Id.*, *La vacuità della notorietà*, entrambi in: <http://gandalf.it/arianna/fama.pdf>. Egli evidenzia anche che «Non solo le persone, ma anche le cose, possono essere deformate dalla “fama”. La Gioconda (o “Monna Lisa” come la chiamano nel resto del mondo) non è la migliore opera di Leonardo, ma è comunque uno splendido quadro. Mi è diventata insopportabile perché la vedo troppo spesso rifritta in ogni sorta di salse. Quando Salvador Dalí, nel 1954, le mise i baffi e la trasformò in un autoritratto, l'ironica “dissacrazione” era divertente. Ma poi pasticciarla è diventata una moda, stucchevole e banale. Compresse le vaneggianti ipotesi di oscuri e occulti significati. Il risultato è desolante noia e monotonia».

⁹ G. LIVRAGHI, *La vacuità della notorietà*, cit.

Tutto questo non può essere ignorato dal diritto. Il diritto, difatti, come autorevolmente si afferma, «è vita, non è scritto sulle nuvole ma sulla pelle degli uomini»¹⁰. Alla scienza giuridica spetta il compito di recuperarne la dimensione storica, per così dire, la sua «carnalità»¹¹: «valori, fatti, interessi devono emergere alla dimensione giuridica»¹².

Al giurista che voglia assolvere il proprio compito e non rinunciare¹³ al proprio ruolo¹⁴ - ruolo tradito in alcune epoche della storia giuridica, nelle quali egli, «in un clima di legalismo e formalismo esasperati, si limitò a disegnare sulla base delle norme prodotte da altri una sorta di teoria pura, scarnificata perché affondante nella astrattezza delle norme

¹⁰ P. GROSSI, *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*. Milano, 2006, p. 7, secondo il quale il diritto è «radicatissimo nella società, [...] specifica la globalità del sociale, l'incandescenza del fatto sociale»: ID., *o.u.c.*, p. 36.

¹¹ P. GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, Bologna, 2008, p. 24.

¹² P. GROSSI, *o.u.c.*, p. 118. L'a. sostiene che, per il diritto, si tratta di un recupero essenziale: il recupero di umanità. Insomma, nessuna purezza del diritto: il diritto è per definizione una realtà impura, in quanto «carnale, [...] dimensione della storia umana [...] complessa perché complesso è il corpo vivente della società alla quale il diritto incessantemente si riferisce [...] si intride di valori e anche di passioni e di interessi [...] attinge nel profondo, in una realtà sottostante [...] da cui trae vitalità e legittimazione»: ID., *Società, diritto, Stato*, cit., p. 115 s.

¹³ Nel senso che rinuncia al proprio ruolo il giurista che si limiti ad una attività logico-ermeneutica, «mettendo insieme frammenti sparsi di materiale normativo fino a creare un sistema compiuto ed organico», ossia componendo norme di provenienza diversa, come se si trattasse di risolvere un puzzle (per questa visione, cfr.: W. BIGIAMI, *Appunti sul diritto giudiziario*, in *Studi Urbinati*, 1933, pp. 88-116, ma rist. Padova, 1989, p. 7 ss.): P. PERLINGIERI, *Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare*, in *Riv. dir. comm.*, 1969, I, p. 455 ss., ora in ID., *Scuole tendenze e metodi, Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, p. 22; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p. 118 s. In questo senso v., altresì, in particolare, S. CASSESE, *Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo*, Bologna, 2008, p. 18; P. GROSSI, *Pagina introduttiva ai Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Milano, 1998, p. 1 ss.; ID., *Modernità e ordine giuridico*, *ivi*, p. 13 ss. L'a. auspica che il giurista funga, per così dire, da ponte con la società e con i fermenti che essa esprime e non permetta la separazione fra «dimensione giuridica e civiltà retrostante», in tal modo recuperando il «naturale aggancio fra società e diritto, fra cultura e diritto»: P. GROSSI, *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, cit., p. 52.

¹⁴ Sul ruolo del giurista nella realtà contemporanea, cfr. già: T. ASCARELLI, *Ordinamento giuridico e processo economico*, in ID., *Problemi giuridici*, I, Milano, 1959, p. 74 ss.; ID., *Tipologia della realtà, disciplina normativa e titoli di credito*, *ivi*, p. 188 ss.; ID., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Milano, 1960, p. 12; ID., *Dispute metodologiche e contrasti di valutazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1953, p. 121 ss.

e non già sulla carnalità dei fatti economici sociali culturali»¹⁵ - spetta e compete occuparsi di tutto questo.

Soltanto in tal modo il diritto può divenire realmente «esperienza»¹⁶, «dimensione di una civiltà»¹⁷, storia vivente, specchio ed espressione della società e della sua cultura.

In questa prospettiva e con metodo¹⁸ storico¹⁹ e relativo²⁰, la presente indagine si interroga sulla celebrità delle persone famose, domandan-

¹⁵ P. GROSSI, *Società, diritto, Stato*, cit., p. 114.

¹⁶ Indimenticabile l'insegnamento della dottrina capograssiana dell'esperienza giuridica per la quale v., in particolare, G. CAPOGRASSI, *Il problema della scienza del diritto*, Roma, 1937 e Id., *Studi sull'esperienza giuridica*, Roma, 1932, ora, rispettivamente, in Id., *Opere*, Milano, 1959, vol. II, p. 418 ss.; p. 214 ss.

¹⁷ P. GROSSI, *Società, diritto, Stato*, cit., p. 17. L'a. evidenzia che civiltà significa «storia», «contesto storico in tutta la ricchezza delle sue espressioni»; per l'a., è il proprio legame con la civiltà a consentire al diritto il recupero di tutta la sua complessità»: Id., *o.u.c.*, p. 16.

¹⁸ Sul punto, rileva che il senso del metodo sia divenuto sempre più problematico, «in quanto sembra ricondurci alla incauta pretesa che il metodo renda corretto e scientifico, razionale e logico l'oggetto della nostra indagine», mentre «non è pensabile che esista una modalità neutrale, per sempre valida, di studiare un oggetto, insensibile ai suoi mutamenti e magari imm modificabile, qualunque sia il soggetto che la adopera»: A. CATANIA, *Metamorfosi del diritto, Decisione e norma nell'età globale*, Roma-Bari, 2008, p. 24.

¹⁹ Sulla storicità dell'esperienza giuridica cfr.: P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, (2003), 7° ed., 2006, p. 20 ss.; Id., *Storia di esperienze giuridiche e tradizione romanistica (a proposito della rinnovata e definitiva «Introduzione allo studio del diritto romano» di Riccardo Orestano)*, in *Quad. fiorentini*, Milano, 1988, p. 533 ss.; Id., *Storicità del diritto*, in *Diritti lavori mercati*, 2006, p. 217 ss.; N. LIPARI, *Paolo Grossi, ovvero del diritto come storia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, p. 755 ss. Relativamente all'influenza del contesto storico sul procedimento interpretativo: P. PERLINGIERI, *Lo studio del diritto e la storia*, in *Ann. Fac. econ. Benevento*, 2006, p. 131 ss.; Id., *Dittatura del relativismo” e “tirannia dei valori”*, in *Iustitia*, 2011, p. 225 ss.; A. PALAZZO, *Storicità e interpretazione della norma civile*, in AA.VV., *L'interpretazione della norma civile*, a cura di A. Giuliani, A. Palazzo e I. Ferranti, Torino, 1996, p. 117 s.

²⁰ Tra gli aa. i quali, seppur con sfumature diverse, hanno affermato da tempo la relatività storica del diritto, vanno citati, in particolare, S. PUGLIATTI, *La giurisprudenza come scienza pratica*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1950, p. 77 ss.; A. CALASSO, *Storicità del diritto*, Milano, 1966, *passim*; P. GROSSI, *Pagina introduttiva ai Quad. fiorentini*, Milano, 1972, I, p. 3; R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, spec. p. 297 ss.; P. PERLINGIERI, *Scuole civilistiche e dibattito ideologico: introduzione allo studio del diritto privato in Italia*, in Id., *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, cit., p. 75 ss.; Id., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., spec. pp. 77, 119 ss. e 129 ss. La prospettiva relativa e storica è talvolta ricondotta ad un eliminabile momento ideologico nella considerazione giuridica, in questo senso v.: P. BARCELLONA, *Diritto privato e processo economico*, Napoli, 1980, p. 364; N. LIPARI, *Il diritto civile tra*

dosi se essa costituisca un bene giuridico e, in tal caso, se quest'ultimo sia autonomo rispetto al nome, all'immagine, ai segni distintivi notori o, comunque, più in generale, a tutto quanto, per così dire, la veicola.

La riflessione, pertanto, sarà condotta prendendo in considerazione l'importante ruolo svolto, per un'analisi relativa all'emersione (e alla meritevolezza di tutela) dell'interesse sulla celebrità, dalla giurisprudenza e dalla prassi.

Della celebrità, balza subito agli occhi un dato: la possibilità del suo sfruttamento economico, a fini pubblicitari oppure *ex se*; si pensi al guadagno che i personaggi celebri ricavano in base al numero dei *follower* e/o dei *like* che ricevono sui social network²¹. Anche questo aspetto sarà oggetto di analisi, con particolare attenzione alle modalità di sfruttamento economico attraverso le tecnologie informatiche; rispetto a queste ultime, la riflessione giuridica ha evidenziato da tempo che esse determinano il sorgere di nuovi interessi e, di conseguenza, di nuovi beni giuridici, rispetto ai quali le categorie tradizionali si rivelano inadeguate e pongono l'esigenza della loro rivisitazione²².

La riflessione a tutto tondo sulla celebrità deve misurarsi con una rinnovata considerazione della categoria dei diritti della personalità. Una parte della dottrina ne rileva una (supposta) aporia per l'emergere, nel sistema, di una «interferenza sempre maggiore tra la sfera della persona e le logiche patrimoniali, la quale finisce per sovrapporre – sino a

sociologia e dogmatica, in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, p. 297 ss.; P. GROSSI, *Pagina introduttiva ai Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, cit., p. 4.

²¹ Sui profili civilistici dei *social network*, v., in particolare, C. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social network*, 2014, p. 66 ss.; F. ASTONE, *Il rapporto tra gestore e singolo utente: questioni generali*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2011, p. 102 ss.; A. COGO, *Le regole del contratto tra social network e utente sull'uso della proprietà intellettuale del gestore, dell'utente e degli altri utenti – riflessioni a partire dall'individuazione del fenomeno, dei suoi soggetti e della funzione del contratto*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2011, p. 342 ss.; G. RIVA, *I social network*, Bologna, 2016, *passim*.

²² Sull'impatto delle tecnologie informatiche sulle categorie giuridiche tradizionali cfr., in particolare, AA.VV., *Internet e diritto civile*, a cura di C. Perlingieri e L. Ruggeri, Napoli, 2015, *passim*; AA.VV., *Manuale di diritto dell'informatica*, a cura di D. Valentino, Napoli, 2016, *passim*; G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, Bologna, 2006, p. 16 ss.; ID., *Tecnologie digitali e regole*, in *Dir. internet*, 2005, p. 303 ss.; F. DI CIOMMO, *Evoluzione tecnologica e categorie civilistiche*, in AA.VV., *Interpretazione della legge civile e «ragione giuridica»*, a cura di E. Russo, Padova, 2003, p. 141 ss.; ID., *Internet e crisi del diritto privato: globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, p. 117 ss.; ID., *Civiltà tecnologica, mercato ed insicurezza: la responsabilità del diritto*, in AA.VV., *Scritti in onore di Davide Messinetti*, a cura di F. Ruscello, Vol. II, Milano, 2009, p. 257 ss.

confondere – i confini tra soggetto ed oggetto ed apre spazi crescenti al ruolo del contratto e dell'autonomia privata»²³.

Tale ipotizzata «contaminazione» fra persona e interessi patrimoniali induce il giurista a misurarsi e a rimeditare postulati classici del diritto privato, *in primis* quello della, per così dire, non monetizzabilità della persona umana e, di conseguenza, anche in questo delicato crocevia tra istanze personaliste e logiche proprietarie e patrimoniali, «ad adeguare le proprie categorie concettuali ad una realtà in rapida e profonda trasformazione»²⁴.

Si noti, al riguardo, che, già con riferimento al diritto all'immagine, (considerata «misteriosa e quasi divina impronta dell'umana personalità»²⁵), ossia ad un diritto della personalità, per così dire, tradizionale, se ne rileva la posizione di confine tra le categorie dei diritti personali e dei diritti patrimoniali²⁶: non a caso, in maniera efficace, lo si è definito diritto *nuance*²⁷ inerente alla persona ma, al contempo, suscettibile di assumere una marcata valenza patrimoniale²⁸.

²³ G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, p. 2.

²⁴ G. RESTA, *o.c.*, p. 2.

²⁵ Così, già: B. DUSI, *Cenni intorno al diritto alla propria immagine dal punto di vista sistematico e legislativo*, in *Id.*, *Studi senesi*, 1905, 209 ss., ora in *Id.*, *Scritti giuridici*, I, Torino, 1956, p. 507 ss. In seguito, tra i tanti, M. FERRARA SANTAMARIA, *Il rapporto di 'inerenza' dei diritti alla persona*, in *Riv. dir. civ.*, 1937, I, p. 338 ss., spec. p. 343.

²⁶ I profili patrimoniali del diritto all'immagine sono stati per la prima volta colti nei lavori di P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, p. 39 s. e di R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Torino, 1959, p. 180. Per la concezione strettamente collegata agli interessi patrimoniali rilevanti dallo sfruttamento dell'immagine, soprattutto se si tratta di un personaggio celebre, v.: D. MAFFEI, *The right of publicity*, in *AA.VV.*, *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, a cura di G. Resta, Torino, 2011, p. 513; S. PAGLIANTINI, *Delle persone*, a cura di A. Barba e S. Pagliantini, in *Comm. c.c.* E. Gabrielli, Torino, 2012, *sub art.* 10, p. 667.

²⁷ A. ZACCARIA, *Diritti extrapatrimoniali e successione. Dall'unità al pluralismo nelle successioni a causa di morte*, Padova, 1988, p. 35 s.

²⁸ La possibilità di un'utilizzazione abusiva dell'immagine celebre altrui a fini commerciali emerse, per la prima volta, nel 1911, nella giurisprudenza statunitense, nel caso *Munden v. Harris*, 153, Mo App., 652, 1911, 134 S.W. 1076. In questa vicenda, la Corte d'Appello del Missouri affermò, per la prima volta, che se l'immagine di un individuo ha un valore economico, ad essa deve essere imputato il diritto allo sfruttamento di tale valore. Dovette passare molto tempo prima che i giudici tornassero ad affrontare la questione. Questo avvenne trent'anni dopo, nel 1941, nel caso *O'Brien v. Pabst Sales Co.*, 1941, 124 F. 2d 167, in una vicenda che aveva come protagonista Davey O'Brien, il quale negli anni Trenta era stato un giocatore di *football* e aveva militato, come professionista, nei *Philadelphia Eagles*. Egli aveva citato in giudizio la *Pabst Sales*, un'azienda produttrice di birra, per l'indebito utilizzo della sua immagine nel calendario pubblicitario del 1939. Lo sportivo sosteneva che, es-

Parlare di celebrità, dunque, significa fare i conti con l'assunto (classico nel diritto privato) della non monetizzabilità della persona umana²⁹, ma, soprattutto, andare dritto al cuore del rapporto tra i diritti della personalità e l'autonomia negoziale³⁰, rivedendo la categoria stessa dei diritti della personalità³¹, secondo alcuni investita da un patologico «processo di “patrimonializzazione” [...] fonte di gravi aporie concettuali. In particolare, il ricorso ai rimedi personalistici in funzione di protezione di interessi di natura patrimoniale – rispetto a quelle fattispecie, cioè, nelle quali la persona viene lesa ‘non in ciò che è ma in ciò che ha’ – starebbe a testimoniare la «crisi» di un istituto, il quale, astrattamente preordinato alla garanzia dei valori fondamentali dell'individuo, risulta ormai piegato a logiche di tipo materialistico e mercantile»³². Ciò al punto che si suggerisce di risolvere «i problemi posti dallo sfruttamento commerciale della personalità [...] tramite il riconoscimento di un nuovo diritto su bene immateriale, avente ad oggetto il valore economico dell'identità»³³.

La visione (della struttura) dualistica del diritto della personalità che ne consegue, comprendente due distinte situazioni soggettive, contrap-

sendo un attivista di un gruppo che esortava i giovani a non fare uso di alcool, non avrebbe mai prestato la propria immagine per pubblicizzare la birra. La Corte decise il ricorso sostenendo che la riproduzione dell'immagine di O'Brien non fosse lesiva del suo *right of privacy*, poiché l'atleta era stato il giocatore di *football* più pubblicizzato del biennio 1938-1939 e, pertanto, doveva ritenersi che avesse rinunciato alla propria riservatezza. Nella decisione, il parere dissenziente di un giudice, il quale sostenne che «*the right of privacy is distinct from the right to use one's name or picture for purposes of commercial advertisement*» e che tale diritto fosse un «*property right*», ha posto le basi per la successiva elaborazione del *right of publicity*.

²⁹ Su tale assunto, cfr., in particolare, le autorevoli riflessioni di: S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna-Roma, 1995, *passim*; Id., *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007, *passim*; Id., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, p. 160 ss.; Id., *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006, p. 87 ss.

³⁰ Sul punto, cfr.: V. ZENO-ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, in *Dir. inf.*, 1993, p. 547.

³¹ Per una riflessione più generale sui diritti della personalità, situazioni giuridiche soggettive che attengono allo sviluppo esistenziale della persona tutelando gli aspetti più intimi e rilevanti del suo essere uomo, v. senza pretesa di esaustività, P. RESCIGNO, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur.* Treccani, XXIII, Roma, 1990, p. 1 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Personalità (diritti della)*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIII, Torino, 1995, p. 430 ss.; M.A. URCIUOLI, *Autonomia negoziale e diritto all'immagine*, Napoli, 2000, p. 52 ss.; F. SASSANO, *La tutela dei diritti della personalità*, Rimini, 2005, p. 10 ss.; L. LONARDO, *Diritti della personalità*, in AA.VV., *Temi e problemi della civilistica contemporanea -Venticinque anni della Rassegna di diritto civile*, a cura di P. Perlingieri, Napoli, 2005, p. 175 ss.

³² G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, cit., p. 238 s.

³³ G. RESTA, *o.l.c.*

poste per natura e regime giuridico (il diritto a contenuto non patrimoniale ed indisponibile ed il diritto di privativa, liberamente alienabile e trasmissibile), tale da eliminare le contraddizioni «derivanti dall'impiego controfinale della categoria dei diritti della personalità»³⁴ e, al contempo, da consentire lo sfruttamento del valore commerciale degli attributi immateriali della persona³⁵, è modellata sulla disciplina della proprietà intellettuale.

In questa concezione, la divaricazione tra la dimensione ideale e quella patrimoniale dei diritti della personalità viene ad essere superata nella misura in cui si ammette che «piuttosto che postulare un'artificiosa distinzione tra tipologie di interessi, che nella multiformità del reale si presentano il più delle volte inscindibilmente connessi, è forse più produttivo riconoscere apertamente che il potere di controllo sullo sfruttamento commerciale della personalità rappresenti una parte integrante del diritto della personalità e che questo, pertanto [...] debba ormai essere ripensato [...] come diritto a struttura duplice e contenuto complesso»³⁶.

In fondo, a ben vedere, la categoria dei diritti della personalità sconta, per così dire, un vizio di fondo e cioè il fatto che, implicitamente presuppone, parafrasando la fortunata espressione utilizzata rispetto alla famiglia («*isola*»³⁷ che il mare del diritto deve soltanto lambire), che «il sistema di tutela civile della persona rappresenti – ed abbia sempre rappresentato – una sorta di «isola» che il mare dei rapporti patrimoniali potrebbe soltanto lambire ma non penetrare. Di qui l'idea della crisi indotta dai processi di *commodification*»³⁸.

Al riguardo, occorre richiamare l'autorevole insegnamento secondo il quale la concezione esclusivamente patrimonialistica dei rapporti pri-

³⁴ G. RESTA, *o.l.c.*

³⁵ Sul punto, cfr., in particolare, C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in *Dir. inf.*, 1988, p. 20 ss.; G. SAVORANI, *La notorietà della persona da interesse protetto a bene giuridico*, Padova, 2000, p. 15 ss., la quale critica la «collocazione nell'ambito della tutela personalistica di interessi e valori essenzialmente patrimoniali, che determina sovrapposizioni, appiattimenti e confusioni fra piani di tutela, che sarebbe opportuno mantenere separati».

³⁶ G. RESTA, *o.c.*, p. 245. Secondo l'a., occorre ammettere che, accanto al tradizionale nucleo personale di tali diritti deve essere ravvisato «un vero e proprio nucleo patrimoniale, consistente nella facoltà di disporre in esclusiva delle utilità economiche racchiuse negli elementi evocativi dell'identità. Le due componenti del diritto, benché concettualmente distinguibili, sono tra loro strettamente interrelate».

³⁷ A.C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Ann. Sem. giur. Univ. Catania*, III (1948-1949), Napoli, 1949, p. 57.

³⁸ G. RESTA, *o.c.*, p. 241 s.

vati, «fondata sulla distinzione tra interessi di natura patrimoniale e di natura esistenziale, non risponde ai valori ai quali s'ispira l'ordinamento giuridico vigente»³⁹.

Si tratta, invece, per i diritti della personalità, di situazioni giuridiche nelle quali «non esiste la dualità tra soggetto e oggetto, perché ambedue rappresentano l'essere»⁴⁰ e, di conseguenza, non può esservi separazione tra interessi patrimoniali⁴¹ ed esistenziali⁴², entrambi strumentali e preordinati alla realizzazione della personalità⁴³.

³⁹ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., pp. 715; 719.

⁴⁰ P. PERLINGIERI, *o.l.u.c.* L'a. specifica: «dove oggetto di tutela è la persona, la prospettiva deve mutare: diviene necessità logica riconoscere, per la speciale natura dell'interesse protetto, che è proprio la persona a costituire ad un tempo il soggetto titolare del diritto e il punto di riferimento oggettivo del rapporto».

⁴¹ Per la tradizionale dicotomia tra i diritti patrimoniali e i diritti non patrimoniali v.: S. PUGLIATTI, *Gli istituti del diritto civile*, Milano, 1943, I, p. 232; M. ALLARA, *Le nozioni fondamentali del diritto civile*, Torino, 1953, I, p. 398 ss.; F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1957, I, p. 141 ss. I diritti della personalità sono considerati per lo più quale esempio emblematico della seconda categoria, in quanto gli interessi protetti da tali situazioni soggettive sarebbero di natura esclusivamente ideale o, comunque, non si presterebbero ad essere valutati in termini pecuniari; sul punto, cfr., in particolare: A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, continuato da L. Mengoni, IV, 2^a ed., Milano, 1982, p. 50 s.; P. GRECO, *Saggio sulle concezioni del diritto d'autore (monismo e dualismo)*, in *Riv. dir. civ.* 1964, I, p. 550; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., p. 278.

⁴² Si noti che già auspicava una reazione contro la concezione materialistica e patrimonialistica del diritto privato, «ridotto a mero coordinamento degli interessi economici individuali», esortando l'interprete a recuperare gli spazi di tutela giuridica che l'ordinamento privatistico può assicurare alla persona umana in sé considerata, nel suo essere, prima ancora che nel suo avere: A. DE CUPIS, *La persona umana nel diritto privato*, ora in *Id.*, *Teoria e pratica del diritto civile*, Milano, 1967, p. 80. Nel senso che il diritto privato tutela l'autonomia della persona umana non solo nella sfera del suo avere, ma anche in quella del suo essere, ovvero «oltre che come soggetto agente altresì come soggetto esistente»: A. DE VITA, *Delle persone fisiche*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Art. 1-10, Bologna-Roma, 1988, p. 515. Ne consegue che «l'inversione della gerarchia di valore tra essere e avere consolida l'emersione della categoria dei diritti della personalità come categoria distinta e autonomamente protetta, portando così ad affiancare, se non proprio a sostituire, al binomio libertà-proprietà quello libertà-personalità»: G. PINO, *Giudizi di valore e dottrine civilistiche. Il caso dei diritti della personalità*, in *Diritto&Questioni pubbliche*, 2002, 2, p. 145.

⁴³ In questo senso, per una rilettura del rapporto fra interessi patrimoniali e non patrimoniali all'interno dell'ordinamento vigente: P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., pp. 159 ss., 433 ss., 629 ss.

Il che conferma, in una visione più ampia, che il diritto civile si è profondamente trasformato e, oggi, non può essere identificato con il diritto dei rapporti patrimoniali⁴⁴, bensì con il diritto del *civis* a tutti i rapporti sociali, a tutti i rapporti civili: «per certi versi è un ritorno all'antico, allo *ius civile* come diritto dei cittadini concernente i loro rapporti personali e patrimoniali»⁴⁵.

⁴⁴ Sul dibattito relativo alla cd. depatrimonializzazione del diritto civile, cfr.: C. DONISI, *Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 644 ss.; A. DE CUPIS, *Sulla «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, II, p. 482 ss.; P. PERLINGIERI, «Depatrimonializzazione» e diritto civile, in *Riv. dir. civ.*, 1983, p. 1 ss., ora in ID., *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, cit., p. 175 ss.; ID., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, p. 11 ss.; ID., *L'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2006, pp. 167 e 179. Sul superamento dell'antropologia, o ideologia, definita nei termini di un «individualismo possessivo» da L. LOMBARDI VALLAURI, *Corso di filosofia del diritto*, Padova, 1981, p. 287 (si noti che, con tale formula l'autore intende «quell'antropologia che vede l'uomo come orientato fondamentalmente alla ricerca della ricchezza, del potere e del prestigio», e che, pertanto, tende a far ruotare l'intera disciplina giuridica attorno ad istituti di tipo proprietario) in favore di un' antropologia che fa perno sul principio di eguaglianza, inteso nel senso che «la dignità umana non dipende dalle circostanze esteriori, dai ruoli sociali occupati dall'individuo, ma è un valore che inerisce all'uomo in quanto uomo»: L. MENGONI, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, ora in ID., *Diritto e valori*, Bologna, 1985, p. 134.

⁴⁵ P. PERLINGIERI, *o.u.c.*, p. 185. Secondo l'a., esso, «in una versione moderna, considera i rapporti patrimoniali come strumentali per la realizzazione di quelli personali, dando priorità al valore della persona».